

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 01/P/180113
San Fior, 13/01/2018

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **DIVIETO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CON DENARO CONTANTE.**

SOMMARIO

La legge di Bilancio 2018¹ ha introdotto il **divieto**, decorrente dal **1° luglio 2018**, di **effettuare il pagamento delle retribuzioni con denaro contante.**

¹ L. 27-12-2017 n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Art. 1 - Comma 910

910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Art. 1 - Comma 911

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Art. 1 - Comma 912

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Art. 1 - Comma 913

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI

Le retribuzioni dovranno essere corrisposte **esclusivamente** con metodi tracciati, ovvero:

- bonifico,
- strumenti di pagamento elettronici,
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria,
- assegno consegnato al dipendente o a un suo familiare in caso di impedimento.

Il divieto di pagamento con denaro contante riguarda la **“retribuzione”**, nonché ogni **anticipo** di essa.

Il divieto non dovrebbe operare per eventuali **“rimborsi di spese anticipate”** dal prestatore di lavoro nell’interesse del proprio datore e nemmeno per la costituzione di eventuali **“fondi spese”** a favore del prestatore e soggetti a conguaglio dietro presentazione delle **“spese a piè di lista”**.

Resta il dubbio per le **“indennità di trasferta”**; tuttavia, considerato che tutte (o quasi) le somme corrisposte al dipendente dovrebbero transitare dai cedolini paga, i pagamenti in contanti di **“indennità di trasferta”** e di **“rimborsi spese”** non potranno che rivestire necessariamente carattere marginale.

RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI

I datori di lavoro o committenti **non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore**, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di:

- lavoro **subordinato** di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
- **collaborazione coordinata e continuativa**;
- lavoro instaurato in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Art. 1 - Comma 914

914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI

Considerata la precisa lettera della norma (che fa riferimento esclusivamente al "**lavoro subordinato**" ed alle "**collaborazioni coordinate e continuative**"), pare potersi senz'altro escludere dal divieto il pagamento di compensi in contanti nel caso di "**lavoro autonomo occasionale**".

Secondo una prima autorevole interpretazione, "*il riferimento ai rapporti di lavoro e a quelli di collaborazione coordinata e continuativa lascerebbe intendere che l'obbligo di utilizzo di mezzi tracciati non riguarda il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti come borse di studio, attività di amministratore di società*"².

In senso contrario, occorre tenere conto che, secondo la C.M. n. 67/E/2001, "*l'attuale formulazione dell'articolo 47 (ora art. 50), comma 1, lettera c-bis), del TUIR ripropone, con alcune innovazioni, la precedente definizione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative. Si possono distinguere sostanzialmente detti rapporti in due grandi categorie:*

- i cosiddetti "**rapporti di collaborazione tipici**" nei quali vanno ricompresi gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione e altri enti, la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e la partecipazione a collegi e commissioni;
- i **rapporti di collaborazione "non tipizzati"**, individuati sulla base di criteri di carattere oggettivo quali la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l'inserimento funzionale del parasubordinato nell'organizzazione economica del committente".

Pertanto, è lecito dubitare della possibilità di pagare in contanti i compensi agli amministratori delle società.

In ogni caso, Il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni **non si applica**:

- ai rapporti di lavoro instaurati con le **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165³,
- ai rapporti di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 (**lavoratori domestici**)⁴, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli **addetti a servizi**

² Mai più retribuzioni in denaro contante. Divieto dal 1° luglio – di Alessandro Antonelli e Alessandro Mengozzi in IL SOLE 24 ORE del 10 gennaio 2018.

³ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

⁴ L. 2-4-1958 n. 339 Per la tutela del rapporto di lavoro domestico. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 aprile 1958, n. 93.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Resta, naturalmente, fermo il generale divieto di uso del contante previsto dall'articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007, che limita il trasferimento di contante per importi pari o superiori a 3.000 euro.

QUIETANZA DEL LAVORATORE

Va tenuta in debita considerazione la disposizione secondo la quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga **non costituisce prova di avvenuto pagamento**.

Pertanto, l'illecito pagamento in contanti espone anche al rischio per il datore di lavoro di dover ripetere il pagamento della retribuzione.


SANZIONI

Il datore di lavoro che contravvenga al divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

~~~~~

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava



Documento in fase di trattamento redazionale, suscettibile di modificazioni